



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine di Verona



Università degli Studi Guglielmo Marconi

PROT. N° 16/086/RET/S

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO IN CONCOMITANZA CON IL PERCORSO DI LAUREA AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 6, D.L. 24.01.2012, n. 1, CONVERTITO IN L. 24.03.2012, n. 27

Attuazione della Convenzione quadro tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

TRA


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI (nel seguito anche Università) con sede legale in 00193 Roma, Via Plinio, n° 44 - rappresentata dal Rettore e Legale Rappresentante Prof.ssa Alessandra Spremolla in Briganti, domiciliata per la carica presso la sede dell'Università;

E

L'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO - CONSIGLIO PROVINCIALE DI VERONA (nel seguito anche Ordine) con sede legale in 37122 Verona, Corso Porta Nuova n.107 - rappresentato dal Presidente Lorenzo Mario Sartori domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ordine;

VISTO

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro" e successive modificazioni;
- il D.M. 20 giugno 2011 "Nuove modalità sulla disciplina del praticantato necessario per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro" di modifica del D.M. 2 dicembre 1997 recante "Nuove modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro";
- il Regolamento per l'attuazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 giugno 2011;
- l'art. 9, comma 6 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 secondo cui "La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica";
- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148 secondo cui "Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, Università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti";



- il Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro del 23 ottobre 2014.

PREMESSO

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi la presente convenzione rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;
- che la Convenzione Quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro siglata il 24 luglio 2013, ai sensi del D.M. 20 giugno 2011, ha fissato le condizioni minime per la realizzazione dei percorsi formativi finalizzati a consentire lo svolgimento del periodo di tirocinio professionale ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studi;
- che presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi sono attivi corsi di Laurea e di Laurea Magistrale i cui titoli di studio consentono l'accesso alla professione ed i cui percorsi formativi corrispondono ai requisiti della Convenzione Quadro;
- che la Convenzione Quadro ha disciplinato la modalità per lo svolgimento del periodo di tirocinio professionale contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studio della laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- che la Convenzione Quadro prevede che gli ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sottoscrizione di accordi a livello locale

stipulano la seguente CONVENZIONE

Art. 1 – Finalità della Convenzione

La presente Convenzione definisce, in attuazione della Convenzione Quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, siglata il 24 luglio 2013 (di seguito indicata anche come "Convenzione Quadro") le condizioni e le modalità operative relative allo svolgimento del periodo di tirocinio professionale ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro di cui all'art.9, comma 6, D.L. 24 gennaio 2012 n.1 convertito in L. 24 marzo 2012 n.27 (di seguito indicato anche come "Tirocinio professionale") in concomitanza con la frequenza dell'ultimo anno dei seguenti corsi di Laurea e di Laurea Magistrale attivati presso l'Università:

- Facoltà di Giurisprudenza: L-14 Scienze dei Servizi Giuridici, LMG/01 – Ciclo Unico di Giurisprudenza;
- Facoltà di Scienze Economiche: L-33 Scienze Economiche, LM-56 Scienze dell'Economia;
- Facoltà di Scienze Politiche: L-36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali

Art.2 – Requisiti curriculari

L'Università garantisce che i Corsi di Laurea di cui all'art.1 soddisfano i requisiti previsti all'art.2 della Convenzione Quadro prevedendo nei percorsi formativi:



A) almeno 18 CFU nell'area 12 Scienze giuridiche nell'ambito dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

- IUS/01 – Diritto Privato
- IUS/04 – Diritto Commerciale
- IUS/07 – Diritto del Lavoro
- IUS/10 – Diritto Amministrativo
- IUS/12 – Diritto Tributario
- IUS/14 – Diritto dell'unione Europea

B) e almeno 12 CFU nell'Area 13 – Scienze economiche e statistiche nell'ambito dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

- SECS-P/01 – Economia Politica
- SECS-P/07 – Economia Aziendale
- SECS-P/08 – Economia e Gestione delle Imprese
- SECS-P/10 – Organizzazione Aziendale

Tali crediti possono essere acquisiti sia attraverso gli esami curriculari obbligatori sia attraverso gli esami a scelta libera dello studente.

Art. 3 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi di studio

Possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio professionale, gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui al precedente art. 1, che hanno sostenuto e superato, rispettivamente, gli esami del 1° e 2° anno per le lauree, del 1° anno per le lauree magistrali, e tutti gli esami dei primi quattro anni che compongono il percorso formativo per le lauree a ciclo unico.

Art. 4 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio professionale

1. Al fine di garantire agli studenti universitari un percorso che agevoli l'ingresso nel mondo del lavoro integrando la frequenza alle lezioni con una reale esperienza professionale, nel rispetto di quanto richiesto dall'art. 6 della Convenzione Quadro fra il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro siglata il 24 luglio 2013, l'Università e il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, nelle persone dei rispettivi referenti, individuano il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.
2. A tal fine ogni anno, entro il 31 luglio e 31 gennaio, il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a raccogliere ed eventualmente selezionare le dichiarazioni di disponibilità a ricevere tirocinanti da parte degli studi professionali disponibili ad ospitarli. Gli studi professionali sono tenuti a svolgere l'attività professionale in forma autonoma, essere regolarmente iscritti all'albo e risultare in regola con la formazione continua obbligatoria. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, accertato il possesso dei requisiti, provvede a darne comunicazione al Referente organizzativo dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi.

Art. 5 – Domanda di ammissione al Tirocinio professionale

Gli studenti interessati allo svolgimento del tirocinio che soddisfano i requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3, presentano entro il 15 ottobre o entro il 15 marzo di ogni anno, l'istanza di ammissione al



Preside della Facoltà di riferimento e per conoscenza al Referente Organizzativo il quale provvederà a trasmetterla al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

2. L'accoglimento delle istanze avverrà in numero non superiore alle dichiarazioni di disponibilità degli studi professionali raccolte semestralmente dal Consiglio provinciale, ai sensi del precedente art.4.
3. Le istanze sono accolte in ordine cronologico di presentazione. Gli aspiranti tirocinanti potranno essere sottoposti ad un colloquio selettivo da parte dei referenti organizzativi di cui al successivo art. 7 e/o degli studi professionali che ne facciano richiesta.

Art. 6- Modalità di svolgimento del tirocinio professionale



1. Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio, contemporaneamente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studi svolgeranno un periodo di tirocinio della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un consulente del lavoro regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.
2. Il periodo in oggetto corrisponderà a n. 480 ore di tirocinio (corrispondenti ad una media di 20 ore settimanali) da maturarsi presso lo studio individuato.
3. La programmazione, la verifica e la valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio nonché l'accertamento dell'effettivo svolgimento del medesimo restano di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, che vi provvederà secondo il regolamento già in vigore o che vorrà successivamente adottare.
4. Eventuali periodi trascorsi all'estero dallo studente coinvolto nel tirocinio per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzati o riconosciuti dall'Università determineranno la sospensione del tirocinio, per il periodo di tempo corrispondente.

Art. 7 – Referenti organizzativi

1. L'Università degli Studi Guglielmo Marconi e il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.
2. I nomi dei referenti sono resi noti agli studenti ed ai membri del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, attraverso i canali di comunicazione istituzionali.
3. I referenti organizzativi si rendono disponibili a fornire le Informazioni necessarie agli studenti che ne facciano richiesta e agli studi professionali intenzionati ad attivare il tirocinio.
4. I referenti organizzativi nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 5 assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.

Art. 8 – Collaborazione didattica e progettazione dell'attività da svolgere

1. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna ad informare gli studenti tirocinanti sulle iniziative formative dell'Ordine attivate ogni anno durante i semestri di tirocinio, cui i tirocinanti hanno libero accesso.
2. L'Università e il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti



prescritti finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti nell'ambito dell'Unione Europea.

3. L'Università si impegna a riportare negli obiettivi formativi specifici dei Corsi di Laurea le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro ed a strutturare l'offerta formativa in modo coerente con le finalità del presente Accordo.
4. Le Parti del presente Accordo si impegnano a collaborare alla progettazione di iniziative formative, didattiche e seminari finalizzate all'elevazione del livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.


Art. 9 – Obblighi ed impegni delle parti

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Roma, 03/10/2016

Il Rettore
Università degli Studi Guglielmo Marconi
Prof.ssa Alessandra Briganti



Il Presidente
Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Verona
CdL Lorenzo Mario Sartori

